



## COMUNE DI VIZZINI Città Metropolitana di Catania

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)**

**N. 83 del 30.11.2022**

Oggetto: Credito di € 6.015,00 vantato dalla Regione Siciliana. Rettifica Delibera OSL nr.62/2022- Ammissione alla massa passiva (fasc. OSL 108).

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di novembre alle ore 15,00 e segg., presso la sede municipale del Comune di Vizzini, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 09.08.2018, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
PULVIRENTI dott. ALFIO	X	
STELLA avv. CHIARA		X
RICHICHI rag. LEONARDO	X	

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

**Premesso che:**

- con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.2018,esecutiva, è stato dichiarato il dissestofinanziario del Comune di Vizzini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 5 settembre 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;
- con deliberazione n. 6 del 3 luglio 10 , l' Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione della G.M. n. 90 del 7 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, co. 1 del D.L.vo n. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente;
- sono state acquisite, ai sensi dell'art. 254, comma 4 del TUEL, le attestazioni dei responsabili degli uffici con gli importi ammessi

**Visto** l'art.258 del TUEL che nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma 3, prevede che " l'Organo Straordinario di Liquidazione", effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'art. 255 comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"

**CONSIDERATA** la propria delibera n. 5 del 23 settembre 2020 con la quale è stata determinata la percentuale unica da proporre ai creditori per una eventuale transazione;

**DATO** che la massa passiva accertata ai fini degli stessi criteri è quella definita ai sensi dell'art. 254 comma 3 del TUEL e che ad essa, si farà fronte con la massa attiva, di competenza del Comune, definita dall'art. 255 del TUEL;

**CONSIDERATO** che:

con Delibera n. 62 del 12 ottobre 2022 si è provveduto ad ammettere alla massa passiva, a favore della Città Metropolitana di Catania la somma di euro 9.516,89 di cui: euro 6.000,00 per sanzione amministrativa, euro 15,00 per spese notifica Ordinanza Ingiunzione nr 34/2003; euro 2.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese legali di cui alla Sentenza nr 50/2002 emessa dal Tribunale di Caltagirone

con nota n. 17217 del 22 novembre 2022 la Responsabile del settore Affari legali ha comunicato che il creditore delle somme a titolo di sanzione amministrativa di € 6.015,00 relativa all'Ordinanza di ingiunzione n. 34/2003 è la Regione Siciliana e non la Città Metropolitana di Catania, mentre per le spese legali di cui alla sentenza del Tribunale Civile di Caltagirone n. 56/2022 del 21/02/2022 per euro 2.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, continua ad essere creditore la medesima Città Metropolitana di Catania;

**RITENUTO** dover prendere atto della predetta nota del Responsabile del Settore Affari Legali e conseguentemente procedere alla modifica della Delibera OSL nr 62/2022 dell'ammissione alla massa passiva, a favore della Regione Sicilia, per la somma di euro 6.015,00 di cui 6.000,00 per sanzione amministrativa ed euro 15,00 per spese di notifica

**DARE** atto che il debito rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio

All'unanimità dei presenti

#### DELIBERA

- 1) Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte, di modificare la propria delibera n. 62 del 12 ottobre 2022 esclusivamente nel nominativo del creditore della sanzione amministrativa;
- 2) Di ammettere pertanto alla massa passiva l'importo di € 6.000,00 per sanzione amministrativa ed € 15,00 per spese di notifica a favore della Regione Sicilia al posto della Città Metropolitana di Catania;
- 3) Di ammettere, a favore della stessa Città Metropolitana di Catania la somma di euro 3.501,89 per come statuito dalla sentenza n. 56/2022 del 21/02/2022 del Tribunale Civile di Caltagirone
- 4) Di trasmettere al creditore la proposta di transazione per un importo pari al 50% di quello spettante

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

- a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE  
Dott. ALFIO PULVIRENTI – Dott.ssa CHIARA STELLA – RAG. LEONARDO RICHICHI

